



N° 4929/16 R.Gen. trib.

N° 13498/16 R.G.N.R.

N° R.G.GIP

Sentenza N° 6133/16  
del 13/05/2016

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE 2<sup>a</sup> PENALE

Composto dal Magistrato:

*dr.ssa Anna Giorgia CARBONE*

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa penale contro

**DAHBI Mhammed alias DAHBI M'hammed**, nato in Marocco il 01/01/1979 in Italia S.F.D. - Dom.to presso il difensore di fiducia. Libero presente difeso di fiducia dall'Avv. Amedeo RIZZA con studio in Milano Via F.lli Bronzetti nr. 3

## IMPUTATO

delitto p. e p. dall'art. 13 D.Lgs 286/98, perchè, nella qualità di destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale n. 2012/003325, emesso dal Prefetto di Milano in data 04/08/2012, faceva rientro nel territorio dello stato senza speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno. Accertato in Casorezzo (MI) il 22.4.2016

Data arresto \_\_\_\_\_

Data eventuale scarcerazione \_\_\_\_\_

DEPOSITATO IN CARCELLERIA  
07/6/2016

VISTO \_\_\_\_\_

Milano \_\_\_\_\_

IL SOST. PROC. GEN. LE \_\_\_\_\_

ESTRATTO ESECUTIVO A

a) Procura generale

b) Corpi Resto

c) Mod. I

il \_\_\_\_\_

ESTRATTO A

a) Mod. 21 PM

b) Carceri

c) Questura

il \_\_\_\_\_

Redatta scheda di

per comunicazione Ufficio elettorale

del Comune di \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_  
di cui deteneva esposta ed in particolare

estratto all'Ufficio Campione Penale

per fotofotizzazione

il \_\_\_\_\_

Campione penale

Art. \_\_\_\_\_

## CONCLUSIONI

**PER IL PUBBLICO MINISTERO:** chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

**PER LA DIFESA DELL' IMPUTATO:** chiede assoluzione per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alle ore 12.20 circa del 22.04.2016 DAHBI Mhammed veniva arrestato dagli Agenti della Legione Carabinieri Lombardia - Stazione di Busto Garolfo- e quindi condotto il 23.4.2016, su richiesta del Pubblico Ministero, davanti al Tribunale in composizione monocratica per l'udienza di convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo in ordine al reato riportato in apertura della presente sentenza.

All'udienza del 23.4.2016 il Giudice convalidava l'arresto eseguito a carico dell'imputato e in assenza di un'apposita richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare il Tribunale ordinava l'immediata liberazione dell'imputato; ottenuta - tramite il difensore nonché procuratore speciale - la concessione dei termini a difesa, all'udienza del 13.5.2016 l'imputato personalmente ha optato per il rito abbreviato semplice.

Il Giudice, ritenuta la ritualità dell'istanza, ha ammesso l'imputato al rito speciale e ha disposto la prosecuzione per la celebrazione del processo a prova contratta previa produzione del fascicolo del PM. Indi, ritualmente istauratosi il rapporto processuale, il Giudice ha invitato le parti a svolgere la discussione al cui esito le medesime hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.

Infine, ritenuta la decidibilità allo stato degli atti, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo ai presenti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti acquisiti al fascicolo processuale - tutti utilizzabili, essendosi proceduto con giudizio abbreviato - e, segnatamente, dal verbale di arresto, dal decreto di espulsione n. prot. 3325/2012 emesso in data 4.8.2012 dal Prefetto di Milano, dall'ordine di



espulsione n. 201980/ID810336 emesso il 4.8.2012 dal Questore di Milano entrati in Italia e notificati in data 4.8.2012, dal verbale di perquisizione personale del 22.4.2016 e dalla dall'annotazione di servizio, redatta dagli Agenti della Legione Carabinieri Lombardia - Stazione di Busto Garolfo-, è emerso quanto segue.

All'incirca alle ore 12,20 del 22.04.2016 in Casorezzo (Mi) la pattuglia del Comando Carabinieri Lombardia - stazione di Busto Garolfo- procedeva ad un controllo dell'autoveicolo Audi A3 (CA960ZM) a bordo del quale venivano identificati il conducente FARYA Abdelghani ed il passeggero DHABI Mhammed residente in Spagna, identificato con permesso di soggiorno n. E14202308 rilasciato il 8.6.2011 dalle autorità locali. A seguito del controllo SDI emergeva che DHABI Mhammed era destinatario del Decreto di espulsione n. 2012/335 e dell'ordine di espulsione emessi dal Prefetto di Milano in data 4.8.2012, entrambi notificati in data 4.8.2012; inoltre, in data 13.5.2015 DHABI Mhammed tentava di rientrare in Italia ma veniva respinto alla frontiera aerea di Malpensa ed immediatamente reimbarcato su altro volo per il ritorno in Marocco. Gli operanti dopo avere accertato che era stato eseguito l'ordine di espulsione ed entro il quinquennio l'espulso aveva fatto reingresso nel territorio nazionale, procedevano all'arresto obbligatorio in flagranza di reato di DAHBI Mhammed per la violazione dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 286/98.

Dalla documentazione prodotta risulta che effettivamente il DHABI è stato destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Milano in data 4.08.2012 con contestuale avvertimento che non avrebbe potuto far rientro sul territorio nazionale prima che fossero decorsi cinque anni dalla data dell'effettivo allontanamento dallo Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno, e che tale decreto gli è stato notificato dalla Questura di Milano - Ufficio Immigrazione- in data 4.08.2012 con traduzione in lingua araba. Risulta altresì dalla documentazione acquisita che nei confronti del DHABI veniva emesso, in pari data, un ordine di espulsione con invito a lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, non essendo stato possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera in quanto non era immediatamente idoneo un mezzo di trasporto.

All'udienza di convalida, nel corso dell'interrogatorio, l'imputato ha dichiarato di essere tornato in Italia per venire a trovare alcuni amici che vivono a Parabiago e di essere in possesso di una carta di soggiorno spagnola con la quale era sicuro di poter circolare liberamente e di non essere a conoscenza di essere stato destinatario di un ordine di espulsione del Prefetto. A questo punto il giudice ha sottoposto al DHABI il verbale di notifica del decreto di espulsione del 4.8.2012 e l'imputato ha riconosciuto come propria la sottoscrizione ivi apposta.

Non vi è dubbio sulla sussistenza del fatto in contestazione, posto che è stato provato documentalmente che DHABI fu espulso dal territorio dello Stato con decreto del Prefetto di Milano del 4.08.2012, notificatogli in pari data a sue proprie mani e tradotto in lingua araba, inoltre, con un altro decreto in pari data gli fu ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, non essendo stato possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, e successivamente, in data imprecisata - ma certamente anteriore alla scadenza periodo di cinque anni durante il quale vigeva il divieto di reingresso - fece ritorno in Italia.

Passando alla valutazione della concreta gravità del reato addebitabile all'imputato (art13 comma 13 D.lgs 286/98), anche al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 131 bis c.p., si osserva come la condotta vada considerata di particolare tenuità.

Un simile giudizio viene espresso avendo riguardo alla occasionalità della condotta posta in essere dall'imputato fermato per un ordinario controllo dell'autovettura sulla quale viaggiava come trasportato; al decorso di quasi quattro anni dalla emissione del decreto che prescriveva il divieto di reingresso; al possesso da parte dell'imputato di una carta di soggiorno spagnola che attesta la regolarità dello stesso sul territorio nel quale ha prescelto di vivere; al motivo ludico per il quale l'imputato ha fatto ingresso nel territorio italiano; all'assenza di precedenti penali e di polizia a carico dell'imputato che nel periodo in cui si è trattenuto sul territorio dello Stato non ha posto in essere condotte penalmente rilevanti.

Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per escludere la punibilità dell'imputato in quanto il reato dallo stesso commesso rientra ampiamente nei limiti edittali di pena

(l'art. 13, comma 13 del D.lgs 286/1998 prevede la pena da uno a quattro anni di reclusione), il comportamento risulta non abituale e non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge e, per quanto sopra esposto, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa deve ritenersi di particolare tenuità.

Le giustificazioni addotte, se non escludono l'integrazione del reato, tuttavia, contribuiscono - unitamente agli elementi desumibili dagli atti relativi alla personalità dell'imputato e, segnatamente, dal casellario giudiziale e dall'elenco dei precedenti dattiloscopi - a fondare un giudizio di particolare tenuità dei fatti in esame.

Ricorrono, poi, tutti gli altri presupposti per escludere la punibilità dell'imputato - soggetto incensurato e privo di procedimenti pendenti - ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Nello specifico il reato dallo stesso commesso rientra ampiamente nei limiti edittali di pena; non vi è alcuna circostanza da cui desumere che si sia trattato di un comportamento abituale o comunque connesso ad altre condotte illecite; non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge; l'offesa, in relazione alle concrete modalità della condotta e all'esiguità del danno, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, deve ritenersi di particolare tenuità. Con riferimento invece all'ulteriore requisito richiesto dalla norma per l'integrazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p., ossia il carattere non abituale del comportamento, per come definito dal comma 3 dello stesso articolo, basti rilevare che la condotta - per quanto emerge in questa sede - risulta occasionale e contingente, dal momento che l'imputato è incensurato. Contribuisce a fortemente ridimensionare la serietà dell'accaduto la totale assenza di successive condotte illegali realizzate dal medesimo soggetto.

A norma dell'art. 143 c.p.p. si provvede a disporre la traduzione della stessa in lingua araba, posto che l'imputato non parla la lingua italiana e non ha espressamente rinunciato alla traduzione scritta della sentenza. Con separata ordinanza emessa all'udienza del 13.5.2016 è stato conferito l'incarico di tradurre la sentenza all'interprete già nominato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto.

Giusti motivi per il termine ex art. 544 comma 3° c.p.p. ai fini del deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p.

**ASSOLVE**

**DAHBI Mhammed** dal reato in rubrica a lui ascritto perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

letto l'art. 544 c.p.p., indica il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 13 maggio 2016

IL GIUDICE

Anna Giorgia Casbone



IL CANCELLIERE  
Alessandro Colafabio